

R.G. P.M.
R.G. Trib. :

Sentenza n. 3079
del 20/09/2024
Depositata in udienza
il 20/09/2024
con motivazione contestuale
Passata in giudicato

Redatta scheda

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Elena M.F. FIANDACA



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI GENOVA
- SEZIONE SECONDA -**

**IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Dott.ssa Paola Calderan**

All'udienza del 20/09/2024 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

S E N T E N Z A
ai sensi dell'art.554 ter c.p.p
con motivazione contestuale

nei confronti di:

nato a _____ il _____, residente in
(VV) Contrada Bondanzia snc, Dichiaratamente domiciliato presso Carnovale Costruzioni
in via _____ (dichiarazione del 02/03/2021).
Difeso di fiducia dall'Avv Roberto Losengo del Foro di Milano (nomina del 02/03/2021).

LIBERO – PRESENTE

con sede legale in _____
, il cui procuratore e legale rappresentante e'
, nato a _____ il _____. Dichiaratamente domiciliato presso
in _____, frazione _____ (dichiarazione del
21/10/2022).
Difeso di fiducia dall'Avv. Elisa Marini del Foro di Milano (nomina del 21/10/2022).

LIBERO – PRESENTE

IMPUTATI

1) del reato previsto e punito dall'art. 256 c. 1 lett. a) D.Lvo del 03 aprile 2006 n. 152 (in relazione all'art. 184 bis lettera d) e del D.P.R. del 13 giugno 2017 n. 120) perché, nella sua qualità di legale rappresentante della _____, fuori dei casi previsti dall'art. 29 quattordicesimo d.lgs. 152/2006, presso la ex Cava sita in via _____ (gestita dalla _____ SRL), depositava in maniera incontrollata e comunque illecitamente gestiva rifiuti speciali non pericolosi di terre, e rocce da scavo, per un quantitativo pari almeno a 34.244 m³ raccogliendoli ed avviando una illegittima procedura di recupero, in quanto, ai sensi dell'art. 184 bis lett.d) e del citato D.P.R. le stesse erano da qualificarsi quali rifiuti speciali non pericolosi e non sottoprodotti, poiché sprovvisti dei requisiti di qualità ambientali necessari per essere destinate presso la ex cava, essendo stata riscontrata al loro interno la presenza di una concentrazione di benzo(a) pirene, benzo(g,h) perilene e di indeno(1,2,3, c,d)pirene superiori ai limiti stabiliti dalla colonna A della Tab.I dell'all. 5 alla parte V del D. Va n. 152/06 per i suoli ad uso residenziale e commerciale, limiti applicabili alla specifica area ove sono state impiegate. Fatto commesso in _____ in data antecedente e prossima al 01/12/2020 e in permanenza _____

SRL

2. dell'illecito amministrativo dipendente da reato di cui agli art. 25 undicesimo c. 2 lett. b) D. Lgs. 231/2001, in relazione al reato presupposto punito dall'art. 256 c. 1 lett. a) di cui al superiore capo 1). in quanto commesso nell'interesse e comunque a vantaggio della _____ srl, vantaggio consistito nel risparmio di spesa conseguente all'omesso corretto smaltimento/recupero dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo in sito abilitato a riceverle, da parte di _____, legale rappresentante e amministratore unico al momento del fatto, dotato di poteri di amministrazione, direzione, gestione e controllo. Fatto commesso in _____ in data antecedente e prossima al 01/12/2020 e in permanenza _____

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi non luogo a procedere nei confronti dell'imputato _____ per essersi il reato estinto, per intervenuta oblazione e prosecuzione del giudizio nei confronti della persona giuridica.

Il difensore dell' imputato _____ chiede pronunciarsi non luogo a procedere nei confronti dell'imputato _____, per essersi il reato estinto per intervenuta oblazione e nei confronti della persona giuridica, ai sensi degli artt.129 c.p.p e 34 D.Lgs. 231/2001

Il difensore dell' imputato _____ chiede pronunciarsi non luogo a procedere nei confronti dell'imputato _____, per essersi il reato estinto per intervenuta oblazione e nei confronti della persona giuridica, ai sensi degli artt.129 c.p.p e 34 D.Lgs. 231/2001

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 4 aprile 2023, veniva emesso decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti degli odierni imputati, in relazione agli addebiti in epigrafe indicati.

All'udienza di comparizione del 18 aprile 2024, la Difesa dell'imputato formulava istanza di oblazione, chiedendone l'estensione degli effetti all'ente persona giuridica, ai sensi degli artt. 129 c.p.p. e 34 D.lgs. 231/2001. Il Giudice disponeva un rinvio per esaminare la ricorrenza dei presupposti di legge.

All'udienza del 20 giugno 2024, la Difesa reiterava le proprie istanze, il P.M. si opponeva e il Giudice ammetteva l'imputato all'oblazione, disponendo un rinvio per verificare le condizioni di cui all'art. 162 bis c.p.

All'udienza del 12 settembre 2024, veniva disposto un rinvio per impedimento del Giudice.

All'udienza del 20 settembre 2024, la Difesa depositava la documentazione relativa ai pagamenti effettuati e il Giudice dava lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza, depositata in udienza.

All'odierna udienza, la Difesa ha offerto prova dell'avvenuto versamento della somma a titolo di oblazione da parte di _____ odierno imputato (cfr. copia modello F23 attestante l'avvenuto pagamento, in data 6 agosto 2024, della somma prevista a titolo di oblazione, unitamente alle spese processuali).

Quanto alla rimozione delle conseguenze antiggiuridiche dell'illecito, occorre svolgere una breve premessa in merito ai fatti oggetto delle odierne contestazioni.

Come emerge dalla c.n.r. A.R.P.A.L. del 3 marzo 2021, in seguito all'attività di sopralluogo e campionamento di terre e rocce da scavo, eseguita in data 28 gennaio 2021 presso la Cava _____, in via _____, in _____, l'A.R.P.A.L. riscontrava la non conformità per i parametri benzo(a)pirene, benzo(g,h,i)perilene e indeno(1,2,3,c-d)pirene dei campioni prelevati, corrispondenti a un quantitativo di terra pari a circa 1.400 mc.

Da ciò, l'odierna contestazione, ai sensi dell'art. 256 comma 1 lettera a) del D.lgs. 152/2006, di gestione non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da terre e rocce da scavo, in mancanza del rispetto dei requisiti ambientali, a _____, nella qualità di rappresentante della _____ S.r.l., società produttrice del rifiuto in quanto appaltatrice dei lavori di cantiere che generavano le terre e rocce da scavo parzialmente non conformi, nonché, ai sensi dell'art. 25 undecies comma 2 lett. b) D.lgs. 231/2001, del corrispondente illecito amministrativo nei confronti della _____ S.r.l.

In data 11 novembre 2021, il Comune di _____ comunicava l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla rimozione ed al corretto avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, in ottemperanza all'art. 192 D.lgs. 152/2006, richiedendo alla società l'adempimento spontaneo della rimozione delle terre e rocce da scavo non conformi.

In data 31 gennaio 2022, _____ S.r.l. presentava un apposito piano di rimozione dei materiali non conformi, elaborato nell'interesse della società dall'Ing.

Con comunicazione del 13 ottobre 2022, la società attestava la definitiva conclusione delle attività di ripristino, avendo provveduto, dietro accordo con la società appaltatrice, con i propri mezzi alla integrale rimozione dei materiali non conformi e al loro avvio a recupero presso un impianto terzo autorizzato.

In data 16 novembre 2022, A.R.P.A.L. effettuava un nuovo campionamento, per verificare la conformità dei terreni lasciati in pristino all'esito della rimozione dei rifiuti.

Con successiva comunicazione del 27 dicembre 2022, A.R.P.A.L., riscontrato l'esito conforme delle analisi svolte per i parametri benzo(a)pirene, benzo(g,h,i)perilene e indeno(1,2,3,c-d)pirene, considerava concluso l'intervento di rimozione dei rifiuti e procedeva all'archiviazione della pratica.

Ciò detto, premesso che gli atti sinora richiamati consentono di individuare il quantitativo di materiale risultato non conforme all'esito degli accertamenti di A.R.P.A.L. in circa 1.400 mc e non 34.244 mc come da imputazione, dai medesimi atti emerge altresì l'integrale rimozione dei materiali non conformi, oggetto del positivo collaudo di A.R.P.A.L. del 16 novembre 2022, nonché l'archiviazione della pratica diversi mesi prima dell'emanazione dell'odierno decreto di citazione diretta.

Pertanto, accertato che al pagamento della somma oggi attestato si accompagna senza dubbio la rimozione delle conseguenze antiggiuridiche dell'illecito, deve conseguentemente pronunciarsi l'estinzione del reato di cui all'art. 162 bis c.p. nei confronti dell'odierno imputato persona fisica.

In fase predibattimentale, la Difesa ha domandato pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 554 *ter* c.p.p., altresì nei confronti della società

S.r.l., in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 129 c.p.p. e 34 d.lgs. 231/2001.

Gli argomenti posti a fondamento della richiesta difensiva poggiano per lo più sulla circostanza di fatto per cui l'intervento di ripristino, fondamentale nella dinamica del procedimento di cui all'art. 162 *bis* c.p., nel caso di specie veniva attuato:

- seguendo un apposito piano, elaborato nell'interesse della

S.r.l. e presentato dalla società stessa;

- impiegando i mezzi tecnici e le risorse della S.r.l., la quale operava d'intesa con la committente.

Pertanto, sostiene la Difesa, la mancata estensione all'ente degli effetti estintivi dell'oblazione sarebbe del tutto illogica, in quanto la rimozione della situazione non conforme è stata resa possibile proprio grazie ai mezzi e alle risorse economiche della persona giuridica. Anche in un'ottica costituzionalmente orientata, non risponderebbe a giustizia l'esclusione in capo alla società dell'effetto favorevole dell'oblazione, laddove il reato si sia estinto all'esito di condotte riparatorie poste in essere dalla società stessa.

Con tali osservazioni, la Difesa fa propri i rilievi dell'attenta dottrina che da tempo auspica un'armonizzazione normativa tra la procedura estintiva dell'oblazione e la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti *ex* D.lgs. nr. 231/2001.

Trattasi di un'esigenza resasi impellente ad esito dell'inclusione, nell'ambito dell'art. 25 *undecies* D.lgs. 231/2001, di numerosi illeciti contravvenzionali previsti sia dal Codice Penale sia dal Testo Unico Ambientale, che costituiscono il potenziale presupposto della responsabilità amministrativa della persona giuridica. Nondimeno, tale responsabilità, in virtù del disposto dell'art. 8 D.lgs. 231/2001, potrebbe permanere anche laddove la persona fisica definisca la propria posizione processuale attraverso la procedura estintiva dell'oblazione.

La norma da ultimo citata, infatti, sembra sancire un'autonomia pressoché totale della responsabilità dell'ente rispetto alle sorti della persona fisica, prevedendo che si possa non procedere nei confronti della persona giuridica solo laddove venga concessa l'amnistia per il reato presupposto, mentre non contempla l'ipotesi in cui l'autore della contravvenzione

ambientale acceda all'istituto dell'oblazione, così definendo favorevolmente la sua posizione, e lasciando l'ente a rispondere da solo dell'illecito amministrativo iscritto a suo carico.

La dottrina richiamata considera tale esito paradossale non solo dal punto di vista giuridico, ma soprattutto pratico, in quanto se la contravvenzione ambientale, come nel caso odierno, si verifica in ambito aziendale e l'imputato si determina ad estinguerla attraverso l'oblazione, sarà proprio la società, nella maggior parte dei casi, a farsi carico dei relativi costi. Ne consegue una non corrispondenza, di fatto, tra il soggetto formalmente chiamato all'adempimento della prescrizione e al pagamento e quello che effettivamente vi provvede.

Il mancato coordinamento descritto finisce per rappresentare un disincentivo, nella fase rimediale, ai comportamenti virtuosi e alle politiche aziendali volti alla riparazione del danno e, più in generale, al recupero e al ripristino; obiettivi caratterizzanti le principali riforme del settore ambientale, a partire dalla l. 68/2015 e dell'intero sistema penale, da ultimo con la Riforma Cartabia.

Alla luce di tali preminenti obiettivi deflattivi e rimediali, è difficile comprendere la ragione per cui debba rimanere in piedi un procedimento penale a carico dell'ente per un'offesa riparata, formalmente dalla persona fisica, ma di fatto con i mezzi della società.

L'odierno Giudice condivide le acute considerazioni sinora ripercorse, come sviluppate dalla dottrina e riproposte dalla Difesa, e ritiene che, ricondotta l'oblazione alla categoria dei procedimenti alternativi al dibattimento, come del resto suggerisce la collocazione dell'istituto all'interno del comma 2 dell'art. 554 *ter* c.p.p. di odierna applicazione, l'efficacia liberatoria dell'oblazione nei confronti dell'ente possa pronunciarsi attraverso un richiamo all'art. 129 c.p.p., che contempla l'effetto connesso all'istituto procedimentale dell'oblazione, richiamo consentito dalla generale clausola di estensione delle norme procedurali di cui all'art. 34 D.lgs. 231/2001.

Sulla portata della norma da ultimo richiamata si sono accuratamente soffermate le recentissime Sezioni Unite nr. 14840/2023.

In tale pronuncia, il Supremo Collegio ha precisato che l'estensione contemplata dall'art. 34 è consentita entro i limiti di un attento giudizio di compatibilità e proprio a tale vaglio è dedicata l'articolata motivazione del *dictum*, reso in ordine alla possibilità di dichiarare l'estinzione dell'illecito ascritto all'ente quale esito della positiva conclusione del rito alternativo della messa alla prova.

Nel dettaglio, le Sezioni Unite hanno preso in espressa considerazione la specifica disciplina della messa alla prova, svolgendo un accurato vaglio di compatibilità e adottando una soluzione di segno negativo.

Un'analoga presa di posizione non risulta rispetto al diverso istituto di cui all'art. 162 *bis* c.p., di odierna rilevanza, ma ciò non impedisce, partendo da un attento esame degli argomenti spesi nella pronuncia richiamata, di svolgere un analogo vaglio di compatibilità rispetto all'oblazione e, all'esito, di giungere a diverse conclusioni rispetto alla possibilità di estendere all'ente gli effetti connessi a questo diverso procedimento.

Il punto di partenza del ragionamento delle Sezioni Unite è che le norme relative alla messa alla prova - così come quelle in tema di oblazione - non contengano alcun riferimento agli "enti" quali possibili soggetti destinatari di esse e neppure le norme del D.lgs. 231/2001 contengano agganci o richiami - pur prendendo atto che trattasi di un D.lgs. introdotto antecedentemente all'istituto della messa alla prova per gli imputati maggiorenni -, mentre gli artt. 34 e 35 del D.lgs. 231/2001 contengono un richiamo alle disposizioni di procedura penale e alle disposizioni processuali relative all'imputato, solo in quanto compatibili.

La ragione ostativa a ravvisare una compatibilità rispetto alla messa alla prova è argomentata dalla Corte di Legittimità con la considerazione per cui, se la responsabilità amministrativa dell'ente deve ritenersi concettualmente inquadrabile in un *tertium genus*, l'istituto di cui all'art. 168 bis c.p. deve, invece, inquadrarsi nell'ambito di un "trattamento sanzionatorio" penale.

Sul punto, le Sezioni Unite precisano che a rilevare in senso ostativo non è la natura sostanziale, oltre che processuale, dell'istituto, quanto il carattere sanzionatorio della messa alla prova.

Quanto alla natura processuale dell'istituto, la pronuncia richiama la decisione della Consulta nr. 240/2015, con cui si è precisato che la messa alla prova è connotata anche da un'intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un procedimento speciale alternativo al giudizio. Le considerazioni da ultimo richiamate appaiono indubbiamente estensibili all'istituto dell'oblazione, caratterizzata anch'essa dall'effetto estintivo del reato, accanto alla spiccata dimensione processuale di soluzione alternativa al giudizio, come dimostra altresì l'inserimento dell'istituto all'interno del comma 2 dell'art. 554 *ter* c.p. accanto ai riti speciali, tra cui proprio la messa alla prova.

Viceversa, non è estensibile all'oblazione il carattere di istituto sanzionatorio, nocciolo della motivazione ostativa resa dalle Sezioni Unite.

Infatti, il *quid* caratterizzante la natura sanzionatoria della messa alla prova non è individuato dalla Cassazione nelle condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, che l'istituto condivide con l'oblazione, ma nella subordinazione alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Sul punto, le Sezioni Unite richiamano la pronuncia nr. 68/2018, in cui la Corte Costituzionale ha enucleato gli indici rappresentativi della portata sanzionatoria della messa alla prova: "*l'obbligo di prestare lavoro di pubblica utilità ... il rapporto di proporzionalità delle prescrizioni cui il soggetto è vincolato rispetto alla gravità del fatto commesso; l'idoneità del programma di trattamento in base ai parametri di cui all'art. 133 c.p.; non da ultimo la previsione di cui all'art. 657 bis c.p.p.*", riportando altresì le conclusioni delle recentissime sentenze nr. 146/2022 e 174/2022, in cui la Consulta ha ribadito le innegabili connotazioni sanzionatorie dell'istituto della messa alla prova, nella misura in cui designa un vero e proprio percorso rieducativo.

In questi termini, se la natura di trattamento sanzionatorio già impedisce un'applicazione all'ente per il principio di riserva di legge di cui all'art. 25 secondo comma Cost., richiamato espressamente dall'art. 2 D.lgs. 231, l'articolata descrizione di un necessario percorso rieducativo e riparativo configura un ulteriore elemento ostativo.

Infatti, il previsto percorso evidenzia come la disciplina della messa alla prova ex art. 168 *bis* c.p. sia disegnata e modulata specificamente sull'imputato persona fisica (l'affidamento al servizio sociale ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali) e perciò insuscettibile di estensione all'ente quanto alla responsabilità amministrativa di cui al D.lgs. 231/2001, rischiando di introdurre, per via giurisprudenziale, un nuovo istituto del quale lo stesso giudice sarebbe chiamato a declinare i presupposti sostanziali e processuali. Ciò, in collisione con il medesimo principio di cui all'art. 25 secondo Cost., nella misura in cui si demanderebbe al giudice la descrizione e modulazione della sanzione.

Tuttavia, la necessità di "riempire" ex novo di contenuto un istituto esclusivamente ritagliato sull'imputato persona fisica non si pone per l'oblazione, la quale si limita a contemplare unicamente la necessità di rimuovere le conseguenze dannose e pericolose del

reato; condotta che, lungi dall'essere modellata sul solo imputato persona fisica, nella maggior parte delle ipotesi viene adempiuta proprio tramite la società.

Ciò si è verificato proprio rispetto all'odierna vicenda di causa, in cui gli atti presenti nel fascicolo predibattimentale documentano l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi proprio mediante l'intervento degli strumenti societari (cfr. comunicazione di avvio procedimento per rimozione rifiuti del comune di _____ del 11 novembre 2021; piano di rimozione elaborato nell'interesse di _____ depositato in data 31 gennaio 2022; comunicazione di completamento dei lavori di rimozione e l'avvio allo smaltimento dei materiali trasmessa dalla società il 13 ottobre 2022; verbale di campionamento del fondo scavo presso la Cava _____ eseguito da A.R.P.A.L. in data 16 novembre 2022; provvedimento di A.R.P.A.L. del 27 dicembre 2022 di comunicazione di conformità ai limiti tabellari degli esiti delle analisi sui terreni e di conseguente archiviazione della pratica).

Le considerazioni sinora svolte, sviluppate ripercorrendo la medesima traccia argomentativa seguita dalle Sezioni Unite, in punto di compatibilità normativa tra la disciplina della responsabilità di cui al D.lgs. 231 e dell'istituto dell'oblazione, nonché, di conseguenza, degli effetti ad essa connessi, , consentono di accogliere l'istanza formulata dalla Difesa e di pronunciare nei confronti dell'ente sentenza di non luogo a procedere in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 129 c.p.p. e 34 D.lgs. 231/2001.

In altre parole, può ritenersi che gli effetti estintivi connessi alla disciplina del rito processuale dell'oblazione possano estendersi nei confronti dell'ente persona giuridica non soltanto per ragioni sostanziali, ma per la ravvisata compatibilità normativa, tale da consentire la piena operatività del richiamo procedimentale di cui all'art. 34 D.lgs. 231/2001.

In chiusura al ragionamento sinora svolto, non può obliterarsi un ultimo richiamo alle ulteriori ragioni di coerenza normativa e di interpretazione sistematica della disciplina dei reati ambientali, applicabile al caso di specie, la quale include istituti evolutisi in seguito all'emanazione del D.lgs. 231/2001.

Invero, l'introduzione, tra i reati presupposto, delle fattispecie ambientali non può leggersi acriticamente come inserimento di meri articoli di legge, ma di un'intera disciplina e della *ratio* ad essa connessa. Quest'ultima si presenta duplice e deve individuarsi nella finalità di recupero e di ripristino, accompagnata da un'esigenza deflattiva, come ben illustrato dall'introduzione, agli artt. 318 *bis* ss. D.lgs. 152/2006, della procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali, la quale presenta spiccati elementi di contiguità con l'istituto di odierna applicazione. Assumendo, dunque, che uno degli obbiettivi perseguiti dal legislatore sia stato proprio quello deflattivo, nei casi in cui l'offesa non abbia "*cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*" (art. 318 *bis* T.U.A.), proprio come nel caso di specie, in una prospettiva sistematica e di economia processuale si presenta del tutto ragionevole che la condotta riparatoria posta in essere dal contravventore dispieghi i propri effetti *erga omnes*, comportando l'estinzione automatica del procedimento anche a carico dell'ente.

In definitiva, preso atto dell'intervenuta oblazione nei confronti dell'imputato e considerata la compatibilità sostanziale, normativa e sistematica dell'applicazione degli effetti connessi a detto istituto processuale rispetto alla responsabilità della persona giuridica, debbono riconoscersi le medesime conseguenze, come richiamate dall'art. 129 c.p.p. applicabile in virtù della generale clausola di estensione delle norme procedurali di cui all'art. 34 D.lgs. 231/2001, nei confronti di _____ S.r.l., pronunciandosi sentenza non luogo a procedere ex art. 554 *ter* c.p.p. anche nei confronti della società.

Trattasi, del resto, di soluzione pienamente conforme all'esigenza sottesa all'introduzione della nuova udienza predibattimentale, primariamente da ricondursi ad una finalità deflattiva. Nel nome di quest'ultima *ratio*, invero, al Giudice è riconosciuto un ampio spazio valutativo anche nel merito - come prevede la nuova formula prognostica valevole anche in sede di udienza preliminare della ragionevole previsione di condanna-, nonché la facoltà di agevolare l'accesso alle soluzioni procedurali alternative al dibattimento, nell'ottica di limitare, laddove possibile, un ultroneo appesantimento istruttorio, distrattivo delle fondamentali risorse processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 554 *ter* c.p.p., 162 *bis* c.p., 129 c.p.p. e 34 D.lgs. 231/2001;
dichiara non luogo a procedere nei confronti degli imputati in relazione agli addebiti loro ascritti per intervenuta oblazione.

Genova, li 20 settembre 2024.

Il giudice
Dott.ssa Paola Calderan

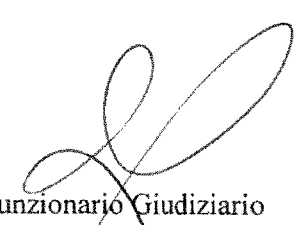
LETTO E
DEPOSITATO IN
UDENZA
IL 20/09/2024

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Elena M.F. FIANDACA

Imputati: -

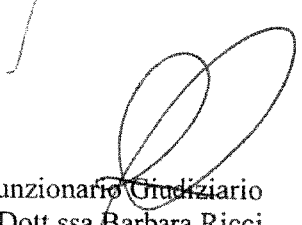
Sentenza comunicata al P.G. in data: 20/09/2024

Sentenza passata in giudicato in data: 22/10/2024



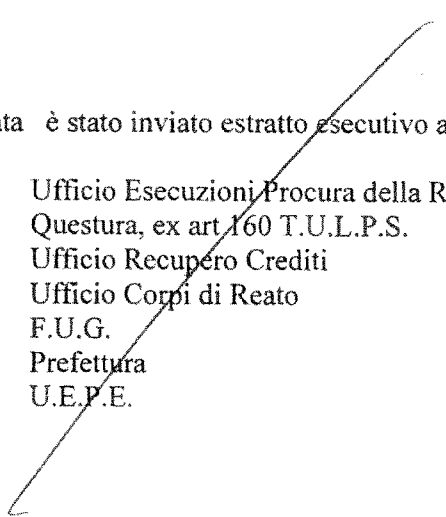
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Barbara Ricci

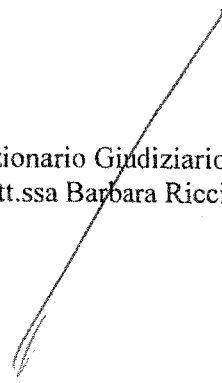
Gli imputati non hanno sofferto custodia cautelare:



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Barbara Ricci

In data è stato inviato estratto esecutivo a

- 
- Ufficio Esecuzioni Procura della Repubblica
 - Questura, ex art 160 T.U.L.P.S.
 - Ufficio Recupero Crediti
 - Ufficio Corpi di Reato
 - F.U.G.
 - Prefettura
 - U.E.P.E.



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Barbara Ricci